

Regolamento per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia del Comune di Piacenza

(approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2025)

INDICE

PREMESSA

Art. 1 – Finalità dei servizi educativi

TITOLO 1 – NIDI D'INFANZIA COMUNALI, IN CONVENZIONE, IN APPALTO, CONCESSIONE, PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PART TIME E SERVIZI EDUCATIVI SPERIMENTALI

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso

Art. 3 - Iscrizione, gestione delle domande e scelta del servizio

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 5 – Formazione ed approvazione delle graduatorie

Art. 6 - Criteri per l'attribuzione del punteggio di ammissione

Art. 7 – Ammissioni

Art. 8 - Rinunce e decadenza

Art. 9 – Liste d'attesa

Art. 10 - Trasferimenti

Art- 11 - Tariffe

Art. 12 – Partecipazione delle famiglie

TITOLO 2 - SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Art. 13 – Spazio bambini

Art. 14 - Centri per bambini e famiglie

Art. 15 - Piccoli Gruppi Educativi

TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Art. 16 - Calendario educativo e orari di funzionamento dei servizi

Art. 17 - Processi di inclusione scolastica

TITOLO 4 – SERVIZI ACCESSORI

Art. 18 – Definizione di servizi accessori

Tempo prolungato pomeridiano

Art. 19 -- Requisiti per l'accesso

Servizio estivo

Art. 20 – Requisiti per l'accesso

Art. 21 – Processi di inclusione scolastica

Art. 22 – Organizzazione e orari

Art. 23 – Tempo prolungato pomeridiano

Art. 24 – Modalità di iscrizione e gestione delle domande

Art. 25 – Tariffe

TITOLO 5 – NORME FINALI

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Art. 27 – Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento definisce, ai sensi della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", le finalità, i criteri di accesso e le regole generali di funzionamento e di partecipazione applicabili ai servizi educativi per la prima infanzia, strutturati in moduli organizzativi differenziati rispetto ai tempi di apertura e alla loro ricettività, ossia:

- A) ai nidi d'infanzia comunali;
- B) ai nidi d'infanzia in convenzione, limitatamente ai posti bambino convenzionati;
- C) ai nidi d'infanzia in appalto, concessione, partenariato pubblico privato
- D) al nido d'infanzia part-time
- E) ai servizi educativi sperimentali;
- F) ai seguenti ulteriori servizi integrativi: spazio bambini, centri per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi;

I medesimi principi e finalità vengono applicati altresì per i servizi accessori di tempo prolungato pomeridiano e servizio estivo.

Il regolamento costituisce altresì una cornice di riferimento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, di cui fanno parte i nidi d'infanzia privati autorizzati al funzionamento¹.

In ciascun servizio, il numero di bambini² per sezione e la dotazione di personale assegnato, sono definiti nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti nonché dai contratti di lavoro collettivi nazionali e dagli accordi decentrati vigenti, dal modello educativo adottato, dalle condizioni strutturali ed organizzative dei plessi.

Art. 1 – Finalità dei servizi educativi

I servizi educativi concorrono con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, in rete con i servizi socio-educativi, i servizi socio - sanitari e le istituzioni scolastiche del territorio perseguendo le seguenti finalità:

- a) promuovere la formazione e la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) accogliere i bambini in un contesto di cura e di educazione;
- c) sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;

1 L'autorizzazione al funzionamento è normata dagli articoli 15 e segg. della L.R. 19/2016

2 Con il termine bambini si intendono: le bambine e i bambini

d) valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;

e) diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.

TITOLO 1

NIDI D'INFANZIA COMUNALI, IN CONVENZIONE, IN APPALTO, CONCESSIONE, PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, PART-TIME E SERVIZI EDUCATIVI SPERIMENTALI

Con il termine nidi d'infanzia si intendono i nidi a gestione diretta comunale, in convenzione, in appalto, concessione, partenariato pubblico privato, a tempo pieno e part-time.

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Piacenza nati nei due anni precedenti la data di scadenza del bando di iscrizione.

La residenza del bambino deve necessariamente coincidere con la residenza di almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Possono accedere al nido anche i non residenti, se nelle seguenti condizioni:

- a) bambini in affido familiare, purché almeno uno degli affidatari sia residente a Piacenza;
- b) bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

Ai sensi della Legge n. 119 del 31 luglio 2017 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”* e ss.mm.ii., è requisito indispensabile per l'accesso ai nidi d'infanzia l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali nei termini previsti dalle norme vigenti.

Non possono presentare domanda le famiglie di bambini residenti in altri Comuni, salvo i casi di cui ai precedenti punti lettera a) e b).

Qualora, in corso d'anno, la famiglia trasferisca la residenza presso un altro Comune, il bambino mantiene il diritto alla frequenza, con applicazione della tariffa massima salvo eventuali riduzioni previste da misure di abbattimento delle rette della regione Emilia-Romagna; la famiglia dovrà dare immediata comunicazione del trasferimento agli uffici comunali preposti che provvederanno al ricalcolo della retta. I minori in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 conservano la tariffazione attribuita anche in caso di trasferimento in corso d'anno.

E' possibile presentare la domanda di iscrizione anche per i bambini non ancora nati entro la scadenza del bando ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell'anno in cui si presenta la domanda di iscrizione.

2.1 Accesso al Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate

Il Servizio educativo sperimentale 1-6 anni "Edugate" rappresenta una proposta che coniuga tradizione e sperimentazione didattica, sulla base di un idoneo progetto pedagogico che trae origine dalla necessità di rinnovamento dei servizi educativi in relazione all'evoluzione del pensiero pedagogico e ai cambiamenti sociali ed economici delle famiglie. Il servizio prevede sezioni eterogenee di bambini in età da 1 a 6 anni.

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Piacenza nati negli anni indicati dal bando per le iscrizioni, che dettaglierà gli specifici requisiti di età per l'accesso.

Art. 3 - Iscrizione, gestione delle domande e scelta del servizio.

L'Amministrazione e per essa il Dirigente del servizio preposto, approva con proprio atto il bando di iscrizione ai servizi educativi. In caso di esaurimento della graduatoria e con riferimento alle diverse età dei bambini, il Dirigente ha facoltà di emanare annualmente anche più bandi. L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato a decorrere dalla data di apertura del bando.

Le domande devono essere presentate nel periodo e secondo le modalità indicate dal bando annuale. Non è possibile presentare domande di iscrizione oltre il termine previsto dal bando.

Nel caso di bambini con disabilità o in condizione di disagio segnalata dai competenti servizi specialistici, si terrà conto della necessità di assicurare l'ottimale inserimento del bambino stesso, garantendo la piena integrazione e inclusione del bambino nella sezione, anche orientando la famiglia nella scelta della struttura più idonea.

3.1 Nidi d'infanzia

L'accesso ai servizi è disciplinato da apposito bando comunale, annuale, che definisce nel dettaglio i tempi e le modalità di presentazione delle richieste per l'iscrizione ai servizi medesimi e le relative comunicazioni.

E' possibile indicare in ordine di priorità fino a un massimo di 6 strutture, comprendendo sia i nidi a tempo pieno che part time, fatti salvi i limiti di età imposti dalla peculiare articolazione interna delle sezioni.

La scelta delle strutture è ad esclusiva cura e responsabilità del richiedente e, una volta espressa nel modulo di domanda, non è più modificabile.

L'assegnazione ai nidi prescelti avverrà d'ufficio, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato dalle famiglie nel modulo di domanda.

3.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate

Il Servizio si articola in due fasce di età: nido (1-3 anni) e infanzia (3 -6 anni).

E' possibile presentare domanda di iscrizione sia per la fascia 1-3 anni di Edugate sia per gli altri Servizi 0-3 anni del Comune di Piacenza. Ciascuna domanda sarà valutata sulla base dei criteri di riferimento e sarà ordinata nella rispettiva graduatoria di ammissione.

I bambini frequentanti la fascia "Nido" hanno diritto a proseguire la frequenza nella fascia "Infanzia" senza presentare un'ulteriore domanda di iscrizione, a condizione che all'inizio del nuovo anno educativo non sussistano morosità pregresse nel pagamento delle rette.

L'iscrizione alla fascia Infanzia viene effettuata con le tempistiche e le modalità che vengono indicate nel bando annuale per le iscrizioni ai nidi di infanzia.

Art 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione può essere presentata solo tramite modalità online, attraverso il portale del Comune di Piacenza.

Il Servizio procederà, sulla base dei dati auto-certificati contenuti nella domanda, ad effettuare, a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella compilazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è punibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 5 - Formazione ed approvazione delle graduatorie

Ad ogni domanda pervenuta nei termini stabiliti dal bando verrà attribuito un punteggio valido ai fini della formulazione delle graduatorie provvisorie di ammissione.

Queste ultime verranno approvate con atto dirigenziale e successivamente esposte presso il Servizio comunale preposto, l'URP, le strutture educative e verranno pubblicate sul sito Internet del Comune.

Avverso la graduatoria provvisoria le famiglie potranno presentare ricorso scritto, corredato da documentazione, ai fini della rivalutazione del punteggio assegnato o per eventuali modifiche delle condizioni familiari sopraggiunte fra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. I ricorsi dovranno pervenire al Servizio preposto del Comune nei tempi e secondo le modalità indicate nel bando annuale.

Il dirigente del Servizio, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, provvede con proprio atto ad approvare le graduatorie definitive. L'esito del ricorso verrà comunicato agli interessati nei tempi e secondo le modalità indicate nel bando annuale.

5.1 Nidi d'infanzia

Sulla base delle domande ricevute sono formulate le graduatorie definitive suddivise per le seguenti fasce d'età: LATTANTI (3-12 mesi), PICCOLI (12-24 mesi), GRANDI (24 -36 mesi).

Le graduatorie definitive e la lista d'attesa avranno validità fino al 30 Aprile dell'anno successivo.

Nel periodo di validità delle graduatorie definitive si procederà alle assegnazioni dei bambini in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità dei posti e delle preferenze espresse. Unitamente alle graduatorie di assegnazione, in caso le domande pervenute superino i posti disponibili, saranno formulate liste di attesa suddivise per età.

La graduatoria di assegnazione riporterà annualmente la disponibilità di posti per ciascuna età e per singolo servizio, nonché il punteggio definitivo delle singole domande pervenute, con l'indicazione della data di nascita e l'assegnazione al servizio nel rispetto delle preferenze espresse.

5.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate

Sulla base delle domande ricevute sono formulate le graduatorie definitive suddivise per le fasce d'età indicate nel bando annuale di iscrizione.

Le graduatorie definitive e la lista d'attesa avranno validità fino al 30 Aprile dell'anno successivo.

Nel periodo di validità delle graduatorie definitive si procederà alle assegnazioni dei bambini in ordine di graduatoria e nel rispetto della disponibilità dei posti. Unitamente alle graduatorie di assegnazione, in caso le domande pervenute superino i posti disponibili, saranno formulate liste di attesa suddivise per età.

La graduatoria di assegnazione riporterà annualmente la disponibilità di posti per ciascuna età, nonché il punteggio definitivo delle singole domande pervenute, con l'indicazione della data di nascita.

Art. 6 - Criteri per l'attribuzione del punteggio di ammissione

I punteggi per l'ammissione del bambino sono attribuiti sulla base dei criteri generali di seguito indicati in ordine di priorità ed ulteriormente dettagliati nell'Allegato A:

1. condizione di disabilità del bambino certificata ai sensi della Legge 104/92, come da Allegato 3 DPCM 159/2013 e sue eventuali modifiche e integrazioni. La domanda è collocata al vertice della graduatoria ;
2. situazione di grave disagio sociale corredata da idonea documentazione dei Servizi Sociali del Comune che hanno in carico il minore o la famiglia, valutata in funzione delle condizioni di bisogno e di rischio del bambino dal punto di vista dei basilari diritti alla crescita fisica, psicologica e affettiva;

3. situazione occupazionale dei genitori o tutori, in funzione di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valutata in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro, del luogo in cui questo viene prestato, degli orari e di particolari situazioni disagiate;

4. situazione del nucleo familiare del bambino;

5. In caso di parità di punteggio, la precedenza nell'accesso al servizio sarà accordata:

- al bambino di maggiore età per quanto riguarda l'iscrizione ai nidi d'infanzia al fine di favorirne l'esperienza di crescita e di socializzazione offerta dall'asilo nido

- al bambino di minore età per quanto riguarda l'iscrizione al Servizio Educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate al fine di favorire l'avvio in età precoce del progetto educativo incentrato sul percorso 1 -6 anni.

Costituisce criterio di precedenza per l'accesso l'ammissione dei gemelli nella stessa struttura: qualora uno solo dei gemelli risulti ammesso ad una struttura viene riconosciuto all'altro un diritto di precedenza ad essere ammesso nella stessa struttura.

Art. 7 – Ammissioni

1. Con comunicazione formale alla famiglia il bambino sarà assegnato al servizio secondo l'ordine indicato nella graduatoria specifica per età, nel rispetto delle preferenze espresse dalla famiglia e sulla base dei posti effettivamente disponibili per ciascuna struttura.

2. La famiglia sarà tenuta a dare riscontro scritto all'Ufficio in ordine all'accettazione o rifiuto del posto, entro 5 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata risposta da parte della famiglia il posto si considera decaduto, con le conseguenze di cui all'articolo 8 comma 1.

3. Gli ambientamenti, di norma, sono programmati in tempi scaglionati e sono preceduti da incontri e colloqui fra i genitori (o chi ne fa le veci) e gli educatori al fine di un positivo inserimento del bambino.

4. La programmazione temporale degli inserimenti dei bambini presso le strutture sarà stabilita tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle specifiche esigenze organizzative delle sezioni di accoglienza. Eventuali rinvii oltre la data stabilita e comunicata per l'inserimento dovranno essere concordati fra il Servizio e la famiglia e autorizzati. Tali rinvii non esonerano comunque dal pagamento della retta, che decorre a partire dalla data di ammissione.

5. I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino alla conclusione del ciclo, anche qualora intervenga il trasferimento della residenza in altro Comune. In tale caso verrà però applicata la retta massima con effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il cambio di residenza, secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

6. Il bambino che non si presenti al servizio entro i 5 giorni successivi alla data di ammissione, senza produrre idonea giustificazione, verrà dichiarato decaduto d'ufficio dalle graduatorie. Solo in casi del tutto eccezionali e a fronte di particolari e comprovate situazioni di necessità, validamente documentate di volta in volta, il termine può essere prorogato.

7. La disponibilità del posto viene mantenuta – per un periodo massimo di 90 giorni – solo a fronte di giustificazione corredata da idonea documentazione e con regolare pagamento della retta. Il termine potrà essere superato solo in caso di particolari e documentate situazioni di necessità.

8. Non si effettueranno, di norma, ammissioni al servizio oltre la data del 30 Aprile di ogni anno educativo. Solo in casi del tutto eccezionali, ed a fronte di particolari situazioni di necessità validamente documentate, il Responsabile del Servizio può stabilire l'ammissione di bambini oltre tale data.

Art. 8 - Rinunce e decadenza

1. La rinuncia al posto deve essere presentata per iscritto al Servizio. La rinuncia è definitiva e comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'uscita dalla lista d'attesa.

2. In caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 30 giorni il Servizio, previo formale avviso alla famiglia, dispone la decadenza del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento.

Art. 9 - Liste d'attesa

1. Le domande non accolte rimarranno utilmente collocate nella corrispondente graduatoria per età e andranno a costituire la lista d'attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si rendessero disponibili in corso d'anno, sempre in riferimento all'età del bambino.

2. Le liste di attesa sono ordinate per punteggio, indipendentemente dalle preferenze espresse in sede di domanda. L'ufficio preposto, a seguito di disponibilità di posti, procederà pertanto allo scorrimento della lista d'attesa secondo l'ordine di punteggio nell'ambito della graduatoria per età.

3. L'ufficio comunicherà alle famiglie la disponibilità del posto; l'accettazione o il rifiuto dovranno pervenire entro 5 giorni dall'avvenuta comunicazione. La mancata risposta equivarrà a rinuncia.

4. Le liste d'attesa resteranno in vigore nell'anno educativo di riferimento, contestualmente alla graduatoria di appartenenza, fino alla data del 30 Aprile.

Art 10 - Trasferimenti

1. I trasferimenti decorrono sempre dall'anno educativo successivo, ad eccezione di trasferimenti per servizi e/o sezioni di nuova attivazione. In questo ultimo caso, il

trasferimento può essere concesso in corso d'anno, in concomitanza con l'apertura della nuova unità.

2. Le ammissioni dei bambini derivanti da trasferimenti osserveranno le medesime modalità di ambientamento e di comunicazione nido - famiglia di cui al precedente art. 7, fermo restando il diritto alla frequenza presso il nuovo nido a far data dal primo giorno di avvio dell'anno educativo.

10.1 Nidi d'infanzia

1. Le famiglie dei bambini già frequentanti possono chiedere il trasferimento in un'altra struttura comunale, a tempo pieno o part time, in appalto, in concessione, partenariato pubblico privato o convenzionata entro la data che verrà comunicata per iscritto alle famiglie prima dell'apertura del bando per le iscrizioni all'anno educativo successivo. L'accettazione della domanda di trasferimento presentata sarà comunicata alla famiglia previa verifica della disponibilità dei posti.

2. Non sono consentiti trasferimenti da un servizio nido a un servizio sperimentale; è viceversa consentito il trasferimento dal servizio sperimentale al servizio nido. Nel caso in cui la famiglia di un bambino già frequentante intenda effettuare il passaggio ad una diversa tipologia di servizio dovrà presentare una nuova domanda di ammissione per l'anno educativo successivo nei tempi e nei modi previsti dal Bando di iscrizione. Fanno eccezione i trasferimenti per tipologie di servizio di nuova attivazione.

10.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate

Le famiglie dei bambini frequentanti la fascia "Nido" possono chiedere il trasferimento in uscita presso un'altra struttura comunale, in appalto, in concessione, partenariato pubblico privato o convenzionata, secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio. L'accettazione della domanda sarà comunicata alla famiglia previa verifica della disponibilità dei posti.

In considerazione della peculiarità del Servizio Edugate, non sono consentiti trasferimenti in entrata nel servizio.

Nel caso in cui la famiglia di un bambino già frequentante un nido, intenda accedere alla fascia "Infanzia", potrà farlo esclusivamente presentando l'apposita domanda di iscrizione, nei tempi e nei modi previsti dal bando annuale.

Art. 11 – Tariffe

La frequenza ai servizi comporta il pagamento di una retta mensile che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio nel rispetto delle tariffe definite nel Sistema Tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Alle famiglie assegnatarie sarà inviata copia della regolamentazione tariffaria in vigore contestualmente alla comunicazione di ammissione al servizio, alla retta assegnata e alle modalità di pagamento.

La retta assegnata può essere modificata in corso d'anno a seguito di presentazione di istanza di revisione. La nuova retta avrà decorrenza dal mese successivo a quello della domanda di revisione.

Nel corso del ciclo di frequenza, il Servizio procederà ad aggiornare le rette assegnate ai bambini frequentanti, sulla base della regolamentazione tariffaria approvata per l'anno educativo di riferimento e ad attribuire, ove necessario, nuove rette di frequenza a seguito di eventuali cambiamenti della situazione economica del nucleo familiare risultanti da Isee³ aggiornato che la famiglia è tenuta a presentare.

Le famiglie dei bambini già frequentanti che intendono avvalersi di una tariffa personalizzata dovranno presentare al Servizio, prima dell'avvio del nuovo anno educativo, la documentazione necessaria per il calcolo della retta; in caso contrario sarà applicata d'ufficio la retta massima.

Qualora una famiglia, con riferimento alla bollettazione fino a quel momento emessa, risulti insolvente al 31 maggio rispetto al pagamento di almeno tre mensilità e fatte salve le ordinarie azioni di recupero delle quote non versate, se entro il 30 giugno non saranno estinti i debiti pregressi, il bambino non verrà riammesso al servizio nell'anno educativo successivo.

L'avvio del procedimento per il recupero delle quote insolute verrà comunicato a cura degli uffici preposti.

Art. 12 - Partecipazione delle famiglie

In conformità con gli indirizzi regionali, le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita del servizio per condividere la responsabilità dell'impegno educativo. In particolare sono chiamate a conoscere e a partecipare all'offerta formativa e alla realizzazione del progetto educativo.

Il personale del servizio incontra periodicamente le famiglie nelle assemblee e negli incontri di sezione per illustrare gli indirizzi educativi, la programmazione delle attività e per confrontarsi sulle proposte delle famiglie, anche in merito a iniziative di collaborazione.

Per realizzare la piena partecipazione delle famiglie ogni anno possono essere istituiti, per ciascun servizio, organismi rappresentativi composti da genitori e personale, nel cui ambito viene eletto un genitore per assolvere la funzione di presidente.

Le sedute sono di norma aperte a tutto il personale del servizio e a tutte le famiglie, salvo il caso in cui vengano trattate situazioni particolari che necessitino di adeguata riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.

Agli incontri di tali organismi, nei servizi comunali denominati Comitati di Gestione, possono partecipare anche il Coordinatore Pedagogico di riferimento, il Responsabile e/o Dirigente del Servizio e/o rappresentanti dell'Amministrazione.

³ "Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE con riferimento alle prestazioni di natura sociale, socio – sanitaria, educativa e scolastica" approvato con D.C.C. 10/2024.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti competenze:

- formula osservazioni, proposte e richieste di intervento sui diversi aspetti del servizio;
- propone eventuali forme di collaborazione delle famiglie per la cura e il funzionamento del servizio da sottoporre a successive autorizzazioni;
- promuove attività formative e ricreative volte a favorire la partecipazione delle famiglie, a sostenere la funzione genitoriale e a valorizzare la cultura dell'infanzia presso l'intera comunità locale.

TITOLO 2

SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Art. 13 - Spazio bambini

Ai sensi della vigente Legge Regionale gli spazi bambini, ospitano bambini in età 12/36 mesi affidati ad educatori, per un tempo massimo di 5 ore giornaliere, senza somministrazione del pasto.

Le domande di iscrizione si presentano direttamente presso lo spazio bambino prescelto; la frequenza è soggetta a pagamento secondo la tariffazione disposta dal gestore.

Art. 14 - Centri per bambini e famiglie

I Centri offrono ospitalità ai bambini e ai loro genitori e/o adulti accompagnatori, in un'ottica di corresponsabilità tra educatori e genitori.

L'accesso ai Centri è aperto prioritariamente ai bambini fino ai 3 anni di età e residenti nel territorio comunale; in presenza di un apposito progetto pedagogico può essere esteso anche ad utenti fino a 6 anni di età.

Le domande di iscrizione si presentano direttamente al Centro prescelto durante l'intero anno educativo.

La frequenza ai Centri è soggetta a pagamento, secondo la tariffazione disposta dalla Giunta Comunale.

Art. 15 – Piccoli gruppi educativi

Ai sensi della vigente Legge Regionale i piccoli gruppi educativi rientrano tra i servizi domiciliari e possono accogliere fino ad un massimo di 7 bambini, oppure 8 se di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Le domande di iscrizione si presentano direttamente presso la struttura prescelta; la frequenza è soggetta a pagamento secondo la tariffazione disposta dal gestore.

TITOLO 3

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Art 16 - Calendario educativo e orari di funzionamento dei servizi

Il calendario educativo di funzionamento dei servizi è stabilito annualmente dal Dirigente tenendo conto che le attività educative sono avviate di norma all'inizio del mese di Settembre e terminano alla fine del mese di Giugno.

Orari di funzionamento:

- i nidi comunali e il Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Alcuni servizi comunali, offrono anche un prolungamento orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- i nidi convenzionati e in appalto concessione, partenariato pubblico privato sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Eventuali orari aggiuntivi devono essere concordati direttamente fra le famiglie e il gestore.
- il nido d'infanzia part-time offre un servizio di 6 ore quotidiane, comprensive del pasto, dal lunedì al venerdì. E' facoltà dell'Amministrazione comunale definire le fasce di apertura del Servizio, le cui modalità organizzative verranno disciplinate nel bando di iscrizione annuale.

Nel mese di Luglio, per i bambini già frequentanti e secondo le condizioni di accesso stabilite nel bando di iscrizione annuale, viene organizzato un servizio estivo , con l'apertura di un numero limitato di strutture, come meglio dettagliato al Titolo 4 del presente Regolamento.

Art. 17 - Processi di inclusione scolastica

I servizi educativi per l'infanzia comunali garantiscono l'inclusione dei bambini con disabilità certificata o in corso di accertamento (L. 104/92) nell'ambito di un progetto inclusivo in grado di riconoscere, accogliere e valorizzare le diversità dei singoli. A tal fine, vengono elaborati progetti individualizzati, in linea con il progetto educativo di sezione.

Per facilitare l'integrazione dei bambini con disabilità (documentata e certificata dai competenti servizi) nei servizi si prevedono, in relazione agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, le seguenti misure:

- attivazione di interventi di supporto educativo e didattico attraverso l'assegnazione di personale aggiuntivo;
- acquisto di attrezzature e materiali e/o ausili didattici specifici, che devono essere rapportati all'esigenza del singolo progetto.

Per facilitare i processi di inclusione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai Servizi Sociali territoriali, i Servizi educativi progettano interventi educativi personalizzati, correlati alle esigenze dei bambini e della sezione.

TITOLO 4

SERVIZI ACCESSORI

Art. 18 – Definizione di servizi accessori

Il Comune ha facoltà di istituire servizi accessori, ovvero servizi complementari (tempo prolungato e nido estivo), attivabili a domanda individuale e organizzati secondo principi conformi alla normativa regionale vigente.

TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO

Art. 19 – Requisiti per l'accesso

Il servizio di tempo prolungato pomeridiano, ove istituito nei nidi a gestione diretta comunale, si svolge dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Possono presentare domanda per la fruizione del prolungamento orario i seguenti soggetti:

- i genitori impegnati in attività lavorativa che comporta un orario di lavoro che si protrae oltre le ore 15.30;
- i genitori impegnati in una regolare attività di studio, opportunamente documentata;
- i genitori in difficoltà, anche temporanea, per particolari problematiche familiari/organizzative validamente comprovate.

I soggetti sopra indicati devono presentare domanda di iscrizione al tempo prolungato nei tempi e nei modi indicati dal Servizio. L'iscrizione ha validità per un solo anno educativo, da settembre a giugno. Le condizioni che danno accesso al prolungamento orario sono auto-certificate da entrambi i genitori o dall'unico genitore in caso di famiglie monogenitoriali.

Le domande presentate nel corso dell'anno educativo verranno accolte compatibilmente con la dotazione organica del personale e le esigenze organizzative del servizio.

I bambini possono accedere al tempo prolungato solo dopo il compimento del 1° anno di età.

L'iscrizione al tempo prolungato pomeridiano comporta un pagamento supplementare alla retta mensile secondo la tariffazione disposta dalla Giunta Comunale.

I bambini saranno accolti, in base alla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dei posti disponibili; nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà a formulare una lista di attesa in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Per i nidi convenzionati, l'iscrizione al servizio di tempo prolungato pomeridiano sarà concordata direttamente tra le famiglie e il gestore.

SERVIZIO ESTIVO

Art. 20 – Requisiti per l'accesso

1. Il Servizio estivo è riservato ai bambini già frequentanti i Nidi e il Servizio educativo Edugate, con entrambi i genitori occupati, o con l'unico genitore occupato in caso di famiglia monoparentale. L'occupazione si intende riferita al mese di luglio. Le condizioni che danno accesso al servizio estivo sono auto-certificate da entrambi i genitori o dall'unico genitore in caso di famiglie monoparentale, che sono tenuti a produrre la documentazione attestante l'attività lavorativa per il mese di luglio; l'ufficio provvederà a verificare le dichiarazioni.
2. Per accedere al servizio la famiglia deve essere in regola con i pagamenti delle rette almeno fino al mese di marzo dell'anno educativo a cui si riferisce l'iscrizione; il saldo deve essere effettuato entro il 31 maggio.

Art. 21- Processi di inclusione scolastica

Anche durante l'attività estiva, per supportare l'integrazione dei bambini con disabilità (documentata e certificata dai competenti servizi), si prevede, in relazione agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, l'attivazione di interventi di sostegno educativo attraverso l'assegnazione di personale aggiuntivo.

Art. 22– Organizzazione e orari

1. Il servizio estivo prevede l'apertura di un numero limitato di strutture.
2. Fatta eccezione per i bambini già frequentanti le strutture individuate, che resteranno nei nidi di appartenenza, gli utenti saranno assegnati a seconda delle strutture disponibili.
3. Il servizio prevede un funzionamento per un massimo di 4 settimane nel mese di luglio, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 16.00; gli utenti del nido part time potranno frequentare nelle fasce orarie indicate nell'avviso annuale per le iscrizioni al servizio estivo.

Art. 23 Tempo prolungato pomeridiano

1. Possono presentare domanda per la fruizione del prolungamento orario i genitori, o l'unico genitore in caso di famiglia monoparentale:

- impegnati in attività lavorativa, sia continuativa che saltuaria, che comporta un orario di lavoro che si protrae oltre le ore 15.30;
- in difficoltà, anche temporanea, per particolari problematiche/organizzative.

2. Le condizioni che danno accesso al prolungamento orario sono auto-certificate dai genitori.

3. L'iscrizione al tempo prolungato pomeridiano comporta il pagamento di una tariffa supplementare alla retta settimanale, secondo le tariffe in uso.

4. Il servizio verrà attivato soltanto a fronte di un numero minimo di iscritti a settimana (n. 7) per ogni struttura nella quale è istituito.

Art. 24 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande

1. Al Servizio estivo si accede previa domanda di iscrizione da presentare entro il termine indicato nell'avviso annuale ed ha validità per il mese di luglio dell'anno di riferimento.

2. I bambini saranno accolti, in base alla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dei posti disponibili, individuati secondo la capienza delle strutture coinvolte e alla dotazione organica del personale. Nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà a formulare una lista di attesa in base all'ordine cronologico di arrivo.

3. Eventuali domande presentate oltre la scadenza, così come le modifiche del periodo di frequenza, dovranno pervenire entro il termine indicato nell'informativa inviata alle famiglie e saranno accolte compatibilmente con la dotazione organica del personale e le esigenze organizzative del servizio.

Art. 25 - Tariffe

1. L'iscrizione al Servizio estivo comporta il pagamento di una retta, che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio ed è determinata dal periodo di frequenza richiesto al momento dell'iscrizione.

2. Il calcolo delle tariffe viene deliberato dalla Giunta Comunale

3. Considerato che l'iscrizione avviene su base settimanale, la famiglia è comunque tenuta a corrispondere il pagamento di una intera settimana anche nel caso di frequenza inferiore; nel caso in cui la famiglia abbia effettuato l'iscrizione a più settimane di servizio e comunichi rinuncia oltre il termine per il ritiro previsto nell'informativa inviata alle famiglie, dovrà corrispondere il pagamento per l'intero periodo a sostegno delle spese legate all'organizzazione del servizio.

In caso di comprovate situazioni di legittimo impedimento alla partecipazione al servizio sopravvenute e non prevedibili, validamente documentate, la famiglia dovrà corrispondere il pagamento per la metà dell'intero periodo.

4. Per il servizio estivo non sono previste le riduzioni della tariffa indicate nel Sistema Tariffario deliberato dalla Giunta Comunale, salva l'eccezione di cui al comma successivo.

5. In caso di famiglie con più bambini iscritti: per ogni figlio, oltre al primo che frequenta il Servizio estivo, vengono confermate eventuali riduzioni, relative alla scontistica per i fratelli, definite nel Sistema Tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO 5

NORME FINALI

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Art 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dall'entrata in vigore sono abrogati:

- il Regolamento per l'Accesso ai servizi educativi del Comune di Piacenza, approvato con delibera C.C. 42/2020
- ogni altra disposizione contrastante con quanto disposto dal presente Regolamento, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.